

## REGOLAMENTO (CE) N. 252/2006 DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 2006

relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

- (5) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Enterococcus faecium* (NCIMB-10415) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di questo preparato a base di microrganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato a base di microrganismi a tempo indeterminato, come precisato nell'allegato I.

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, l'articolo 9D, paragrafo 1, e l'articolo 9E, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 25,

- (6) L'impiego del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione<sup>(4)</sup>. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una richiesta di autorizzazione a tempo indeterminato di tale preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3A della direttiva 70/524/CEE per il rilascio di tale autorizzazione. Di conseguenza è opportuno autorizzare l'impiego di questo preparato enzimatico a tempo indeterminato, come precisato nell'allegato II.

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 istituisce una procedura per l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale.
- (2) L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce misure transitorie per le richieste di autorizzazione di additivi per mangimi presentate, prima della sua data di applicazione, a norma della direttiva 70/524/CEE.
- (3) Le richieste di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Le osservazioni iniziali su tali richieste di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali richieste devono pertanto continuare

- (7) L'impiego del preparato enzimatico di 3-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 528.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per le scrofe e i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione<sup>(5)</sup> ed è stato autorizzato a tempo indeterminato per i maiali da ingrasso e i suinetti dal regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione<sup>(6)</sup>. Sono stati presentati nuovi dati a sostegno di una domanda volta a estendere l'autorizzazione all'impiego di tale preparato enzimatico alle galline ovaiole. Secondo il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), l'impiego di questo preparato non presenta rischi per questa ulteriore categoria di animali. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 9E, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione di tale impiego del preparato. Di conseguenza è opportuno autorizzare provvisoriamente l'impiego di questo preparato enzimatico per un periodo di quattro anni, come precisato nell'allegato III.

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).

<sup>(3)</sup> GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21.

<sup>(4)</sup> GU L 62 del 2.3.2001, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6.